



## **COMUNE DI CENTO**

### **PROVINCIA DI FERRARA**

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
[www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it) - [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)

### **SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE**

## **Ordinanza del Dirigente**

### **N°. 257 del 10/11/2020**

---

**Oggetto:** EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID 19 – MERCATO DEL GIOVEDI A CENTO – ULTERIORI DISPOSIZIONI

---

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica; Ritenuta la necessità di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Richiamata integralmente l'ordinanza del Sindaco n. 86 del 27/05/2020 ad oggetto :  
RIPRESA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI A CENTO NEL RISPETTO DELLE  
PRESCRIZIONI DETTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FRONTEGGIARE  
L'EMERGENZA SANITARIA PER LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS

Preso atto della circolare nr. 1337/A.4.2020/Gab della Questura di Ferrara ad oggetto :  
**Gestione dei mercati della provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19** ,  
al fine di prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi  
scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento e garantire il  
distanziamento all'interno dell'area mercatale.

Considerato che per ragioni logistiche non sia possibile predisporre il distanziamento di due  
metri tra un banco e l'altro, per garantire il distanziamento tra gli addetti e la clientela si ritiene  
opportuno l'utilizzo del solo fronte espositivo del banco, inibendo l'uso dei fianchi al fine di  
utilizzare il medesimo come distanza fra gli operatori . Per inibire la possibilità al cliente di  
accedere all'area di vendita da più lati si ritiene necessario imporre l'obbligo per i commercianti di  
mantenere il furgone all'interno della piazzola, posizionandolo dal lato opposto al lato di vendita.

Sarà obbligo dei commercianti posizionare le strutture in maniera tale da impedire l'accesso  
laterale tra un banco e l'altro.

Sentito il parere favorevole dell'amministrazione Comunale;

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 e DPCM successivi;  
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna nr 82/2020;  
**Visti** gli art. 12 e 16 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche  
**Visto** l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

### ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, a far data da  
Giovedì 12 novembre 2020 e per tutti i Giovedì fino al termine dell'emergenza da Covid 19:

- E' fatto obbligo per i commercianti del mercato di Cento di mantenere il furgone all'interno della piazzola, posizionandolo dal lato opposto al lato di vendita.
- Sarà obbligo dei commercianti posizionare le strutture in maniera tale da impedire l'accesso laterale tra un banco e l'altro a meno che non vi siano almeno due metri di distanza dal posteggio limitrofo

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia da Giovedì 12 novembre 2020 per tutti i Giovedì fino al termine dell'emergenza da Covid 19 e sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.

In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente Ordinanza sia comunicata a :  
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA            pec  
CMV SERVIZI SRL                        pec  
VVFF                                        pec  
CLARA                                      pec  
SUAP                                        sede

Firma  
Il Comandante della Polizia Municipale  
**BALDERI FABRIZIO / INFOCERT SPA**

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_